

e in alcuni degli antichi Stati italiani, di una giustizia fondata su *ordinamenti* (l'avvio della professionalizzazione, un inizio di burocratizzazione e l'idea di 'presidiare' coi giudici il territorio), gerarchizzata, con centri dominanti e periferie delegate, indirizzata da tribunali supremi che esercitando funzioni di appello e diffondendo i motivi delle loro decisioni promuovono l'integrazione delle politiche giudiziarie, l'uniformità degli stili di curia e la progressiva omologazione delle prassi consuetudinarie locali.

Vale la pena di ripetere che, malgrado tutto ciò, solo una piccolissima parte della cultura della composizione morirà per sempre, né si secceranno d'un colpo le radici della vendetta. Ancora in pieno Cinquecento fioriscono i trattati sulle paci, le tregue e le concordie, il basso criminale resta quasi interamente appannaggio di procedure fondate sull'*accusatio*, l'extragiudiziale compositivo mantiene il suo rango. L'attitudine negoziale e l'idea della ritorsione verranno bandite dal campo penale soltanto con l'arrivo della codificazione, dopo la svolta epocale originata dalla Rivoluzione francese: ma anche l'assolutismo dei codici dovrà fare i conti con la lunga durata e adattare il suo passo a quello, ben più lento, della cultura dei popoli e delle persone.

Piccola, dicevo, nel corso degli antichi regimi, la parte di cultura della composizione che andrà perduta. Il grosso permarrà, sia pure indebolito da una progressiva marginalizzazione, e continuerà a fiancheggiare la giustizia egemonica di apparato mantenendo un grado *quantitativo* di tutto rispetto. Non solo. Tra i due livelli sembra realizzarsi una vera e propria osmosi degli stili di condotta, nel senso che se la cultura del negoziato soffre l'egemonia della giustizia di apparato e ad essa insensibilmente si conforma, quest'ultima finisce per adottare più d'uno dei caratteri della prima. In particolare, la propensione all'accomodamento sembra abbandonare la fase di avvio del processo e quella del suo svolgimento, per rifugiarsi nel momento dell'esecuzione penale. È a sentenza emanata e a pena stabilita che si riapre il *bargaining*, secondo una logica che è del tutto simile a quella che ispirava la giustizia negoziata *d'antan*: tornano in gioco i livelli di integrazione e di protezione, l'*intuitus personae*, la mediazione dei potenti, il ruolo della comunità, l'influenza della

Chiesa, le risorse che è possibile mettere in campo e, perché no, l'arbitrio di chi ha il potere di decidere³.

3. Le «*practicae criminales*» e l'autonomia del diritto penale

Le *practicae criminales*⁴ sono l'architrave dottrinale della giustizia di apparato e la ragione non ultima della sua egemonia. Asseverative e prescrittive insieme, procedono su di un duplice registro: legittimare con la *consuetudo practicandi* la procedura così come è e dettare al giudice cosa deve decidere – sul punire o no, sul come e sul quanto – davanti alla infinita casistica che gli

³ Non senza significato, l'ultimo articolo della *Leopoldina*, il 119, prescrive che «la pena voluta dalla legge, e decretata dai giudici, sarà irremissibilmente eseguita», aggiungendo subito dopo: «Revochiamo perciò ogni facoltà [...] di accordare diminuzione, permuta, composizione, o condonazione di pene tanto pecuniarie, che afflittive».

⁴ La loro massima fioritura si ha nel Cinquecento, in corrispondenza con il procedere dell'egemonico, con l'avvio dell'insegnamento dello *ius criminale* nelle università e con il moltiplicarsi delle sedi giudiziarie. Straordinariamente robusta e ricca, priva di sistema ma densa di pensiero, la *Practica causarum criminalium* (1526-29), detta *Averolda*, di Ippolito Marsili, seguita da innumerevoli altre, tra le quali spiccano lo *Speculum aureum* (1525) di Roberto Maranta; la *Practica criminalis* (1541) di Jean de Mille; la *Practica criminalis* (1547) di Marco Antonio Bianchi; la *Practica causarum criminalium* (1548) di Ludovico Careri; il *Tractatus criminalis* ovvero *Practica et theorica causarum criminalium* (1549, rivista nel 1568) di Jacopo Novelli; i *Tractatus varii* (1562) di Egidio Bossi; la *Practica criminalis dialogice contexta* (1553) di Pietro Follerio; la *Praxis rerum criminalium* (1554) di Joos Damhouder, traduzione e integrazione di una più risalente *Practycke criminele* di Philippe Wielant; la *Praxis causarum criminalium* (1566) di Claude Battandier; la famosa e fortunata *Practica criminalis* (1568) di Giulio Claro; la *Theorica et praxis interrogandorum reorum* (1590) di Flaminio Cartari e infine la monumentale *Praxis et theorica criminalis* (1588-1614) di Prospero Farinaccio. Per il processo criminale canonico, la *Practica criminalis canonica* (1549) di Juan Bernardo Diaz de Luco e la *Canonica criminalis praxis* (1559) di Pietro Follerio. Per quello inquisitoriale lo *Iudiciale inquisitorium* (1568) di Umberto Locati, il *Sacro Arsenale* (1621) di Eliseo Masini, il *De officio SS. Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei* (1642) di Cesare Carena e il *Manuale consultorum* (1693, postumo) di Francesco Bordoni. Un discorso a parte merita il *Tractatus criminalis* (1590) di Tiberio Deciani, che per molti versi si allontana dal modello delle *practicae*, per avvicinarsi a quello più sistematico di una trattazione autonoma del diritto penale: in ciò precoce, forse per ciò ebbe non grande fortuna. Tutto questo per il Cinquecento. Molte *practicae* ancora si produrranno nel Seicento e nel Settecento, quasi tutte compendiose, ripetitive e gregarie.

si può presentare: reato per reato, ipotesi per ipotesi, circostanza per circostanza, senza tralasciare varianti, teorie altrui, argomenti contrari da aggirare, accorgimenti da prendere e limiti, soprattutto limiti, da non valicare. Con le *practicae* viene governato il processo e da esse via via col tempo si dipanerà – partendo dalla realtà dei fatti – un diritto penale aggiornato, tecnicamente più rigoroso e, soprattutto, autonomo.

La realtà dei fatti. Ippolito Marsili loda la *practica*, «rerum magistra», fonte della *vera interpretatio*, perché l'uso pratico, insieme all'esperienza, rende spedito e fruttuoso il lavoro di chi ha il compito di amministrare i pubblici interessi dei diversi principi e luoghi. «Parum prodest habere theoricam ipsarum causarum criminalium sine practica»⁵. Il giurista soccorre allora fondendo scienza ed esperienza in un'opera sola, destinata agli *artifices iustitiae*, quelli che 'fanno in concreto' la giustizia. Prassi processuali e percorsi giudiziari (*formae inquisitionis*) vanno a comporre una sorta di ordito sul quale si dispone una trama di figure delittuose che vengono intricate ad esso con una fittissima rete di casi, fattispecie e circostanze; di definizioni, principi giuridici, massime e opinioni comuni, *quaestiones et dubia*; di tipologie indiziarie, modi e gradi di prova, tecniche di escussione, modelli e formule di procedimenti, di interrogatori e di sentenze. Il tutto con lo scopo principale di misurare su ogni singola figura l'*an*, il *quomodo* e il *quantum* della pena da applicare.

L'impalcatura stessa del processo è l'effetto pratico di azioni successive che muovono dalla *notitia criminis* e approdano alla sentenza. La *Practica* prescrive al giudice di accertare, prima di muovere qualsiasi altro passo, che il delitto sia veramente avvenuto, e poi di proseguire con sopralluoghi, raccolta di indizi materiali, ricerca di testimoni, interrogatori. Poi, una volta individuato il sospetto, seguiranno l'*inculpatio*, la ricerca di prove o indizi a suo carico, il tentativo di ottenerne la confessione (anche attraverso la tortura, se necessaria e possibile), o comunque la

⁵ «Nelle cause criminali la scienza poco giova a chi non conosce il loro funzionamento effettivo»: questo passo e quelli sopra sintetizzati in I. Marsili, *Averroldi. Practica causarum criminalium*, D. Harsaeus, Lugduni 1551, § *Principium*, nn. 1-4.

*convictio*⁶, per poi chiudere con una sentenza correlata alle risultanze processuali. C'è da aggiungere che le *practicae* non si occupano di esecuzione della pena, campo lasciato alle sfere amministrative e saldamente occupato dalla negoziazione.

Il giurista *theorico-practicus*, grazie al giudice che gli dà seguito, produce dunque un diritto che ha la sua origine nella pratica e perpetua quella pratica convertendola in *ius*. Il giudice che se ne lascia guidare segue le sue indicazioni e le stabilizza in una *consuetudo iudicandi* che diventa ben presto *norma agendi*. Di qui, la *Practica* successiva non farà più riferimento a certe operazioni come a ciò che succede *de facto*, *quamvis contra ius*, ma a ciò che *de iure fieri debet*.

Il penale che si dipana dalle *practicae* costituisce dunque la base di avvio per prassi ulteriori, che realizzeranno ulteriori slittamenti e aggiustamenti, i quali saranno a loro volta assestati e collocati nel sistema da altre *practicae*. È così che i giuristi governano la formazione e la gestione del penale, di concerto con gli apparati, espressione diretta delle esigenze politiche degli organismi cittadini e degli Stati. Il fine politico della giustizia si intreccia con le teorizzazioni dei giuristi, che al perseguimento di quel fine conferiscono razionalità, base tecnica, credibilità e consenso, oltre che il necessario crisma di legittimità. L'intervento del giurista ha dunque almeno due valenze. Per un verso, razionalizza, governa, assesta, motiva e rende conformi a principi giuridici le pratiche di giustizia degli apparati, con ciò svolgendo una funzione di consolidamento, che è insieme opera di controllo e all'occorrenza di moderazione; per l'altro viene costruendo dall'interno delle *practicae*, secondo la logica che ho indicato e che cercherò di chiarire ulteriormente, un diritto penale sostanziale che mostri la *regula recti* a un potere di punire naturalmente tentato dall'abuso. Un diritto che si presenti da subito come criterio di riferimento, per poi costituirsi come insieme di principi generali che siano moderatori delle leggi per un verso, disciplina

⁶ 'Convinto' è quel reo che il giudice – facendo leva sulle risultanze del processo e sulle cose che gli ha fatto dire – conduce coi suoi argomenti a un punto tale che non possa tuttavia negare quel che non vuole ammettere. Così F. Cartari, *Theorica et praxis interrogandorum reorum libri quatuor*, Ioannes et Andreas Zenari fratres, Venetiis 1590, lib. III, cap. 1, n. 50.

della giustizia amministrata per l'altro. Timone, briglia e freno, avrebbero detto quei giuristi, così come oggi noi potremmo dire garanzia.

Le *practicae*, in quanto «iudicibus maleficiorum, advocatis vel causidicis, cancellaris et aliis versantibus in palatio, tironibus ac veteranis, perutiles ac necessariae»⁷, sono sì orientate al processo (sarebbe meglio dire 'pensate per i giudici'), ma incubano principi e dogmatica nel campo del penale sostanziale molto più di quanto facciano sul versante della procedura. Perché dal punto di vista strettamente processuale le *practicae* sono in realtà – e paradossalmente – povere. Partono dal presupposto che il giudice 'ha poteri', ovvero doveri, e agganciano a questa sola precondizione la costruzione della *figura iudicii*. Del resto, poco curandosi dei diritti degli accusati, quei giuristi non potevano far altro che costruire una dottrina processuale 'ridotta', quasi interamente assorbita nella questione dei *limiti* («iudex debet, potest, an debeat, an possit, non debet, nequit»⁸). Le *practicae* che hanno respiro maggiore (quella di Giulio Claro, ad esempio, o la poderosa *Praxis et theorica* di Prospero Farinaccio⁹) affrontano in termini dottrinali – oltre alle questioni comuni a tutte, quali *accusatio*, *denunciatio*, *inquisitio* o le regole della tortura – anche qualche nodo di natura più strettamente processuale (competenza, ricusazione, *exceptiones*, nullità), ma l'individuazione del *mussen* e del *sollen* che principalmente li impegna sovrasta ogni reale approfondimento teorico.

Diverso è il discorso quanto al diritto sostanziale, perché gran parte dei *posse* e dei *nesesse* trovano solo raramente la loro ragione in qualche regola processuale (è il caso della dottrina della prova), ma in un principio di diritto penale. Il giudice si tro-

⁷ «Molto utili e indispensabili per i giudici dei malefici, per gli avvocati, i cancellieri e tutti quelli che hanno a che fare con la giustizia, principianti ed esperti». La formula ne compendia tante, sparse nei frontespizi di quasi tutte le *practicae* che ho avuto modo di vedere.

⁸ «Il giudice deve, può, ci si chiede se debba, ci si domanda se possa, non deve, non può».

⁹ G. Claro, *Practica criminalis, totius criminalis iudici ordinem & delictorum poenas complectens* [corrisponde al § *finalis* del *Sententiarum receptorum liber quintus*], Ioannes Gryphius, Venetiis 1568; P. Farinaccio, *Praxis et theoricae criminalis [partes]*, ap. Georgium Variscum & apud Iuntas, Venetiis 1603-20.

va condotto per mano in materia di responsabilità penale, colpevolezza, imputabilità e cause di giustificazione, di dolo e di colpa, di tentativo, concorso di persone, circostanze, recidiva, commisurazione della pena, oltre che in ciò che riguarda l'individuazione delle condotte che integrano i singoli reati e la loro difficile definizione. In quest'opera, che pur continua a muovere dalla pratica, la cognizione dei principi penalistici si affina¹⁰, le nozioni vengono sottoposte a una crescente razionalizzazione e un principio di sistematicità comincia ad affacciarsi nella riflessione di qualche penalista¹¹ più consapevole della necessità di dare *autonomia* al diritto penale, facendo della norma sostanziale un *prius* rispetto all'accertamento processuale della sua violazione.

È infatti nel rovesciamento del rapporto tra norma e processo il punto nodale che fa la debolezza delle *practicae* e del sistema di giustizia che esse nutrono, esponendolo alle infiltrazioni del negoziato e rendendo difficile l'emersione di un processo penale a sua volta autonomo e, in questa misura, meglio garantito. È il punto che determinerà, tra Sei e Settecento, la degenerazione dell'egemonico gestito dai giudici e incentrato sul processo come macchina per produrre giustizia, manifestazione tra le altre dell'assoluto potere del principe.

Nella nostra prospettiva di moderni, il processo penale è subordinato alle norme del penale materiale. Non si dà processo senza violazione, e non si dà violazione se prima non sono ben stabiliti i principi, gli ambiti, le condizioni e i limiti di ciò che (dalla legge) è previsto come punibile. Questo perché le norme sostanziali, se osservate, esauriscono in sé l'intero sistema penale: nessuna violazione, nessuna giustizia 'da fare'. È la logica di

¹⁰ Posso introdurre solo di sfuggita un'annotazione che riguarda i principi penalistici prodotti interpretativamente nella grande stagione dei commentatori. Nella dottrina cinquecentesca delle *practicae* le opinioni limpide, attente, talora sorprendentemente penetranti di quei giuristi sono evocate spesso come eminenti o come *communes*. Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi sopra ogni altro, ma anche Alberico da Rosate, Bartolomeo da Saliceto e Paolo di Castro ricorrono con qualche frequenza negli apparati dei pratici.

¹¹ Il primo che sembra incamminarsi in questa direzione è Tiberio Deciani (1509-82), autore di un *Tractatus criminalis* scritto alle soglie degli anni Settanta del Cinquecento e pubblicato postumo a Venezia (apud Ioannem & Andream Zenarios) nel 1590.

una concezione imperativistica del diritto. Non così nell'egemonico di antico regime, per il quale la giustizia – se posso dire – 'preesiste', ed emana dal Potere (concezione assolutistica), non diversamente da quel che accadrà alla legge nell'esperienza degli Stati liberali di diritto. Il modo 'pragmatico' con cui quella giustizia viene attuata implica (e induce) una concezione *sui generis* delle norme sostanziali: non prioritarie, non presupposte, ma rimesse al giudice alla stregua di giudizi interpretativi sugli atti dei giustiziabili, dei quali importa principalmente valutare la *pravitas*, la nocività, e il grado di *disobbedienza* che esprimono.

4. Il paradigma dell'infrazione politica e l'espansione del penale tra Cinquecento e Seicento

Una nuova concezione del penale, avviata da tempo ma lentamente maturata, si impone in Italia e in gran parte dell'Europa lungo tutto l'arco del XVI secolo. Le sue conseguenze sulle ideologie penalistiche si proietteranno in un lungo futuro che scavalcherà anche lo spartiacque epocale segnato dalla Rivoluzione francese.

Tale concezione riposa sullo spostamento della rilevanza penale di un atto o di un comportamento dal piano del *danno* a quello della *disobbedienza*, il che corrisponde all'estensione dello schema dell'infrazione politica a ogni violazione penale di qualche rilievo. Il perno di questa concezione è nel vincolo sempre più stretto che ancora la giustizia alla legge e nell'idea – che cresce nell'opinione generale, fino a farsi ideologia e senso comune – secondo la quale qualsiasi violazione di un obbligo penale può essere assimilata a una forma di minacciosa indisciplina.

Quando dico che in questo passaggio si legge la forma paradigmatica del reato politico, intendo riferirmi a due profili.

a) Il primo, teorico e di fondo, sta nella assunzione di ogni trasgressione penale nello schema della 'offesa alla *respublica*', secondo l'antico ragionamento che era servito ad Alberto da Gandino per legittimare l'azione d'ufficio del giudice «de quolibet maleficio»: il potere pubblico punisce perché non può consentire che lo si offenda, anche se il danno colpisce in concreto qualcun altro. Ne esce consolidato il principio del *parere legibus et*

*praeceptis superiorum*¹², che evolve da precetto morale in obbligo giuridico penalmente sanzionato, e prende piede progressivamente un *severo disfavore per l'infrazione*. La sola disobbedienza alla legge penale diventa motivo di pena: cosa che appare del tutto ovvia ai nostri occhi, ma non era piccola novità, e fece grande fatica ad affermarsi, nel contesto di quelle società abituate a un rapporto diverso con la dimensione del normativo e a un altro modo di fare giustizia.

b) Il secondo, per così dire storico, riposa sul fatto che tutti i reati comuni di qualche rilevanza vengono trattati in un processo penale che era stato pensato e costruito, *olim*, per la persecuzione dell'eterodossia religiosa e dell'opposizione politica radicale. Questo carattere originario ha avuto conseguenze enormi sulla configurazione dei sistemi penali dell'età moderna: non solo per quanto riguarda la giustizia praticata, ma anche per la fisionomia che venne impressa ai profili normativi del penale sostanziale. Quello era il processo pensato per il nemico. In termini di filiera giuridica, vengono da lì gli enormi poteri inquisitivi del giudice e i precari diritti difensivi degli imputati, l'esercizio congiunto della funzione inquirente e di quella giudicante, la segretezza delle accuse e delle indagini, la possibilità di negare la difesa agli accusati (sui quali incombe peraltro l'obbligo di dire la verità), la possibilità di usare la tortura e di escludere l'appello.

Nessuna meraviglia, dunque, se l'impiego secolare di quella logica processuale, combinata all'avvento di una legislazione assai severa (ed eversiva delle risalenti consuetudini penali estranee al 'paradigma dell'infrazione politica'), farà maturare la convinzione – prima contrastata, poi subita, infine dominante – che 'fare giustizia' consiste nel reprimere, che compito degli apparati giudiziari è 'combattere contro il crimine', che i criminali sono nemici e che gli Stati, avendo preteso il monopolio della giustizia penale, hanno il dovere di 'rappresentare' sudditi e società nell'esercizio di una *efficace* vendetta contro di essi.

È ovvio che il penale sostanziale non si sottrae a queste logiche. Prendiamo il penale alto, quello monopolizzato dagli apparati, che ha avvocato alla sua giustizia e sottoposto alle sue prati-

¹² Obbedire alle leggi e ai comandi dei superiori.

che la quasi totalità dei conflitti di formato penale: quel che vediamo è un sistema nel quale la coincidenza di giustizia e repressione produce un vero e proprio *fall out* di effetti secondari di indubbio rilievo. Ne indico tre:

a) La trasfusione dei principi dottrinali elaborati nelle *practicae* in grandi *Leggi generali* emanate da principi, che *irrigidiscono* seriamente il sistema dell'incriminazione e quello del giudizio. I due principali esempi sono quelli della *Constitutio Criminalis Carolina*, promulgata da Carlo V nel 1532 per i territori dell'impero, e dell'*Ordonnance criminelle* emanata per la Francia nel 1670 da Luigi XIV. Indirizzate a modificare e rendere affidabili le politiche penali attraverso una rigorosa risistemazione del processo, cercheranno di imporre un nuovo stile di condotta agli apparati di giustizia. Entrambe fanno pensare al sistema delle *practicae* (primarietà della procedura e 'processualità' del penale sostanziale), ma di quel sistema riducono di molto la flessibilità, abbassando ulteriormente la negoziabilità, sottraendo altro *arbitrium* ai giudici e, soprattutto, escludendo il ricorso alle consuetudini normative o processuali, grazie alle quali sopravvivevano negoziazione e giustizia comunitaria. Si spiegano così le furibonde resistenze delle popolazioni e delle comunità locali all'avvento della *Carolina* e, in area francese, la diffusa elusione di cui furono fatte oggetto l'*Ordonnance criminelle* e, ben prima di essa, le *Ordonnances* di Tours (1493) e Blois (1498) e quella di Villers-Côtteret del 1539. Le grandi leggi vanno in cerca di certezza ed efficacia e quindi impongono un processo inquisitorio molto penetrante, producono (e rafforzano) apparati, ottengono un rilevante effetto di ammonizione e terrizione, riducono al lumicino la rilevanza delle giustizie comunitarie e delle giurisdizioni locali, danno all'egemonico una straordinaria accelerazione e mostrano in tutta evidenza che la *iurisdictio in poenalibus* è interamente del principe.

b) Il sistema penale si orienta verso obiettivi di *prevenzione generale*. Il complesso delle incriminazioni si allarga, tende ad assumere colorazioni pedagogico-moralistiche che male fanno distinguere il peccato dal reato e concorre per questa via a un generale processo di *disciplinamento* delle società. Allo stesso disegno contribuisce l'inasprimento del sistema sanzionatorio introdotto dalle grandi leggi e il persistente uso che si fa del pro-

cesso come espediente per pesare sui crimini più gravi, o più temuti, attraverso procedure spicciative, *ad modum belli* – come si fa in guerra, si diceva –, che assicuravano in primo luogo, e comunque, l'esemplare punizione dei colpevoli. Tra Cinque e Seicento si assiste dunque a una crescita della pressione del penale sulle società e a un sorprendente incremento della criminalizzazione primaria¹³. Si manifestano emergenze inattese che portano a dirigere la repressione sul dissenso religioso e sulla devianza morale e a perseguire in modo organizzato soggetti e comportamenti *borderline*, messi in uno schema di incriminazione del tutto *sui generis*, specie se visto alla stregua di quella (non irragionevole, non inconsapevole) scienza giuridica. Mi riferisco alla persecuzione della stregoneria, *crimen maleficii, sortilegii vel magiae*, condotta – in sorprendente penuria di dubbi – con un raffinemento estenuato del ragionamento probatorio (per arrivare alla prova certa di fatti inesistenti) e con un inopinato abuso della tortura e della confessione. Tanto che la storia, di cui si dice che è astuta, si sarebbe rifatta, di lì a non molto: il rapporto di causalità tra azione ed evento avrebbe fatto il suo ingresso nella valutazione della responsabilità penale, la tortura giudiziaria avrebbe subito uno screditamento mortale, la confessione avrebbe perso, a fronte delle altre prove, la sua corona di regina.

c) Emergono, in termini che possiamo considerare 'moderni', le esigenze dell'ordine pubblico. Lo spostamento di *focus* dal danno alla disobbedienza, che contamina la risposta penale col tipo dell'infrazione politica, spiana la strada alla logica della *prevenzione*, col suo corteo di sospetti e pregiudizi. La 'piccola legislazione' (editti, bandi, ordini, notificazioni, regolamenti) diviene pletorica, invasiva, 'disciplinante'. Tra Sei e Settecento inizia a prendere forma un *altro* livello penale, gestito *ad arbitrium* dalle polizie, ispirato al criterio della *pericolosità*, basato equa-

¹³ La *criminalizzazione primaria* è quella operata dalla legge col minacciare di pena un determinato comportamento. È il procedimento con il quale si stabilisce che una certa azione, a certe condizioni, costituisce reato. La *criminalizzazione secondaria* è quella che si attua con la concreta sottoposizione del (supposto) autore di un reato alla filiera di giustizia: carabinieri, giudici, sentenze, prigione. È il procedimento con il quale chi ha messo in atto certi comportamenti può essere etichettato come delinquente.

mente sul pregiudizio e sull'informazione, non estraneo, negli stili adottati, ad alcuni aspetti del modello dell'Inquisizione romana cui farò cenno tra poco. Destinato a crescere enormemente come 'penale quotidiano dei poveri', darà vita a un secondo livello di legalità, sottratto alla giurisdizione e perciò provvisto di una sua speciale autonomia: sarà uno degli ospiti impresentabili che sederanno alla tavola dei futuri Stati liberali di diritto.

5. La giustizia ordinaria e il modello dell'Inquisizione romana

Uno sguardo va dato al modello processuale adottato dall'Inquisizione romana, e soprattutto ai *modi* (organizzazione, condotte, accorgimenti) che ne caratterizzarono l'azione.

Il processo praticato dall'Inquisizione romana non è diverso dal coevo processo ordinario comunemente usato per l'alto criminale dagli Stati italiani (e non solo da essi). Stesse fonti originarie, stesse regole, stessa dottrina sottostante di riferimento. Il rito dell'Inquisizione e lo *iudicium publicum* ordinario hanno in comune le loro lontane origini normative¹⁴, usano le stesse regole fondamentali¹⁵, si fanno governare dalla stessa dottrina, prova ne sia che i manuali inquisitoriali, che dirigono l'azione di inquisitori e giudici ecclesiastici, sono costruiti con le solite fonti di diritto comune: giuristi civilisti e canonisti, diritto romano e canonico, scritture, qualche teologo, esattamente come le *practicae criminales* che avevano sul loro tavolo i giudici ordinari. Il processo inquisitoriale è strutturato allo stesso modo del processo penale pubblico: la stessa azione (muove da accusa, denuncia, fama o *notitia criminis*), le stesse regole dell'*inquisitio* (la generale, la spe-

¹⁴ L'origine romano-canonica del processo inquisitorio pubblico è data per pacifica, anche se sarebbe tempo di reconsiderarla meglio, guardandola un po' più da vicino.

¹⁵ Un solo esempio tra tanti possibili. Le clausole portanti del procedimento nella fase istruttoria, *summariæ, de plano, sine strepitu (advocatorum) et figura iudicii*, prodotte originariamente in sede ecclesiastica (*Licet ex omnibus*, Urbano IV, 1261), furono adottate dalla legislazione imperiale (*Ad reprimendum*, Enrico VII, 1313), ricollocate nel processo inquisitorio canonico dopo un intervento interpretativo autentico (*Saepe contingit*, Clemente V, 1314), impiegate di seguito correntemente nello *iudicium publicum* ordinario, correntemente praticate nel processo dell'Inquisizione.

ziale), le stesse prassi e cautele per gli interrogatori, le stesse regole per la tortura, gli stessi criteri per la valutazione delle prove e degli indizi, lo stesso rapporto tra il processo informativo e la ripetizione dei testi¹⁶, lo stesso *arbitrium* concesso al giudice in ordine all'irrogazione della pena: da cui l'amplissima gamma di sanzioni figurative, simboliche o allusive, medicinali, penitenziali o autenticamente penali che i giudici dell'Inquisizione applicano di caso in caso.

Il sistema processuale dell'Inquisizione mostra tuttavia tratti peculiari suoi propri, nelle formalità, nello stile di condotta, nell'organizzazione dell'apparato. Alcuni di quei tratti si presentano come specificazioni di inclinazioni che anche il processo egemonico pubblico da parte sua conosce. Penso alla *centralizzazione e gerarchizzazione dell'attività giudiziaria*, che però l'Inquisizione realizza *a scala italiana*, producendo una 'unificazione' giudiziaria che ignora i confini delle giurisdizioni statali, avoca competenze di quelle giurisdizioni e le ricompone, prescrivendo agli inquisitori periferici criteri uniformi ed esercitando un controllo ben organizzato, molto attento ed efficiente, sulle loro attività. Penso alla forte *legalizzazione dell'agire dei giudici*, vincolati da testi normativi certi e orientati non dalla propria interpretazione, ma da un intenso e continuo affinamento delle regole, al quale provvede la Congregazione del Sant'Uffizio sulla base dell'esperienza e dalla casistica che arriva a Roma da tutta Italia: il giudice che ha dubbi deve rivolgersi ai superiori, con quesiti scritti, definiti, circostanziati. Penso, da ultimo, a una certa attenzione per la *professionalità* del personale giudiziario, che traspare nell'operato della Congregazione.

Ma l'Inquisizione si caratterizza anche per peculiari inflessioni di *stile*, e per pratiche *sui generis*, che sono solo sue. Ad esempio, la mobilitazione di *sinergie esterne* all'apparato di giustizia, a cominciare dagli organi pubblici dei singoli Stati, chiamati spesso a dare collaborazione, per finire alla fittissima rete di religiosi secolari e regolari diffusi nel modo che sappiamo in tutto il paese; inoltre, una stabile *linearità di condotta*, che la giustizia

¹⁶ È regola che, trattandosi di eresia, nella *copia processus informativi* da consegnare all'accusato non si rivelino i nomi dei testimoni dell'accusa, come invece si fa di norma nei *ristretti* dei processi penali ordinari.